

**COMUNE RIVAROLO DEL RE ED UNITI**

**PROVINCIA CREMONA**

**P.IVA 00334230190**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DI CAPPELA GENTILIZIA DA 6 POSTI**

**PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO DI RIVAROLO DEL RE ED**

**UNITI**

Rep. n. \_\_\_\_\_

L'anno duemilaventi\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede del comune di Rivarolo del Re ed Uniti, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_,

Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Foedus e dei comuni aderenti, giusto decreto n. 1/2026, che, ex art. 107, comma 2°, lett. c) e 109 comma 2° del D.Lgs n. 267/2000, agisce nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti, sede Piazza Roma, n. 6 - C.F. 00334230190.

\_\_\_\_\_, nat\_ a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/\_\_ e

residente a \_\_\_\_\_ ( ) in \_\_\_\_\_, codice

fiscale: \_\_\_\_\_, la quale agisce in tutto per sé e per eredi,

successori ed aventi causa.

Le parti convengono quanto segue:

1. Il Comune di Rivarolo del Re ed Uniti pone in concessione con decorrenza dal giorno di stipula del contratto e per la durata di anni novantanove la **cappella gentilizia da sei posti** all'interno del **lotto n. 01** nel cimitero di Rivarolo del Re, parte nuova, come da planimetria allegata (All. 1).

2. La cappella gentilizia viene concessa allo stato "grezzo/al rustico" e nello stato attuale in cui si trova; il concessionario dovrà provvedere al completamento del manufatto, comprese le opere interne, la posa in opera

delle lapidi e scritte in genere, come da progetto esecutivo da presentare all'ufficio tecnico comunale in conformità alle prescrizioni tecniche dal progetto approvato dal comune e dal regolamento di polizia mortuaria vigente. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere preventivamente autorizzate dall'ufficio tecnico comunale.

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria della cappella compete, per tutta la durata della concessione, ai concessionari, cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di rivalsa delle spese, quando concessionari o eredi non provvederanno alla manutenzione della stessa.

4. Ricade sul concessionario ogni responsabilità anche verso terzi per danni riconducibili, anche indirettamente, a carenze e/o difetti nell'opera o nell'attività manutentiva in generale. L'amministrazione non risponde in caso di furti.

5. Nel pieno rispetto dell'art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione Consiglio dell'Unione n. 5 del 22/3/2024, il diritto d'uso della cappella è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. La famiglia del concessionario è da intendersi composta:

da ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario, fino al sesto grado e coniugi, dal coniuge del concessionario, dai fratelli e dalle sorelle (collaterali) del concessionario e coniugi, dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per gli affini (suoceri, generi e nuore,

cognati) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, o da uno dei familiari di cui all'elenco sopra indicato, con un'apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere tumulata anche persona estranea, che abbia acquisito particolare benemerita nei confronti dei concessionari, comprovata con apposita dichiarazione scritta al Comune, ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa da almeno uno degli aventi diritto, laddove la capienza residua sia sufficiente a garantire la futura collocazione dei feretri di tutte le salme degli aventi diritto alla sepoltura nel sepolcro. In tal caso dovrà essere corrisposta al Comune una somma pari al prezzo di concessione di un loculo secondo la massima tariffa in vigore. La tumulazione, in questo caso avrà la medesima durata della concessione di loculo individuale; decorso tale termine si provvederà alla estumulazione, salvo eventuali richieste di proroga, una volta acquisito l'assenso da almeno uno degli aventi diritto. Anche la proroga verrà autorizzata previo versamento della relativa tariffa.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile o alienato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario e le persone di cui si compone la sua famiglia come sopra specificato, possono fare uso della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano

conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

8. Il corrispettivo della concessione è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) regolarmente versati dal concessionario a mezzo della Tesoreria comunale e incassati in data \_\_\_\_\_ (€ 2.900,00 - acconto) e in data \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_ - saldo).

9. È escluso il rinnovo tacito del presente contratto. Allo scadere della concessione il bene tornerà nella disponibilità del Comune fatto salvo la possibilità per gli aventi diritto di richiedere una nuova concessione, previo versamento della tariffa stabilita a seguito di stima di valutazione economica da parte dell'organo competente.

10. Per quanto non espressamente previsto si fa richiamo alle disposizioni contenute nei D.P.R. 21/10/1975 n. 803 e 10/09/1990 n. 285 e nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione Consiglio dell'Unione n. 5 del 22/3/2024.

11. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso i concessionari per distruzione in tutto o in parte della sepoltura per qualunque causa fortuita o di forza maggiore, né risponde dei furti di porta ceneri, portafiori e di altri oggetti affini.

12. Il presente contratto viene redatto mediante scrittura privata autenticata e soggetto a registrazione. Le spese relative a tasse e diritti inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario. Il concessionario ha provveduto a versare la somma richiesta pari ad € \_\_\_\_\_ per le spese di registrazione e marche da bollo.

All. 1 Tavola individuazione aree oggetto di concessione

IL FUNZIONARIO \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO \_\_\_\_\_

AUTENTICA DI FIRMA

*Io sottoscritta \_\_\_\_\_, segretario comunale del comune di  
Rivarolo del Re ed Uniti, attesto che gli intervenuti, della cui identità sono  
certa, hanno sottoscritto il presente atto in mia presenza e firmato su tutte le  
facciate che lo compongono.*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*